

Angela Santangelo Cordani

Venere contro natura.

Il *crimen sodomiae* tra diritto canonico e legislazioni civili

(a proposito di Miguel Ángel Chamocho Cantudo, *Sodomía. El crimen y pecado contra natura o historia de una intolerancia*, Madrid, Dykinson S.L., 2012)

È la storia di una repressione millenaria a costituire l'oggetto della brillante e suggestiva monografia di Miguel Ángel Chamocho Cantudo, professore di Storia del diritto nell'Università di Jaén.

Molti testi, è indubbio, hanno fino ad ora affrontato il tema dell'omosessualità in prospettiva storica – basti pensare ai noti scritti di John Boswell¹, Flora Leroy-Forgeot², Colin Spencer³, Eva Cantarella⁴, Danilo Dalla⁵ o all'opera collettanea diretta da Robert Aldrich⁶ –, mossi però, almeno per quanto riguarda l'età intermedia, da un approccio essenzialmente sociologico, psicologico e medico, ma ancora deboli sotto il profilo della ricostruzione giuridica del crimine della sodomia – etichettato nei secoli come odioso, nefando e contro natura –, a partire dall'intolleranza medievale e moderna fino alla progressiva depenalizzazione in età di moderne codificazioni. È questo invece il punto di vista dell'Autore di *Sodomía. El crimen y pecado contra natura o historia de una intolerancia*, che, con puntuale rigore critico e metodologico, ha ricostruito la plurisecolare persecuzione penale dell'omosessualità e più in generale di tutte le condotte, anche eterosessuali, non orientate al fine primario della procreazione, all'interno di tre densi capitoli diacronici, ai quali segue, in appendice, una ricca selezione di fonti legislative e dottrinali civili e canoniche.

Peccato da emendare nel foro sacramentale e delitto da reprimere in sede giuridica, il *coitus contra naturam* è sempre stato affrontato dalla Chiesa, fin dall'epoca più antica, con particolare intransigenza e severità, non solo nella variante *perfecta*, data dal *concupitus masculi cum masculo* o *foeminae cum faemina*, ma anche nella forma *imperfecta* (sodomia in senso improprio) di unione carnale tra uomo e donna, anche uniti da vincolo matrimoniale, non effettuata nel modo naturale preordinato alla procreazione.

Nelle Sacre Scritture, accanto ai celeberrimi episodi di Sodoma e Gomorra distrutte da una pioggia di fuoco⁷ e dell'annientamento dei Gabaiti e dei Beniamiti, messi a ferro e fuoco da parte delle altre tribù di Israele⁸ – eretti ad emblema della condanna divina di tale orientamento sessuale e costantemente ricordati non solo nelle norme e nella dottrina

¹ J. Boswell, *Christianity, social tolerance, and homosexuality: gay people in Western Europe from the beginning of the Christian Era to the fourteenth century*, Chicago 1980, e Id., *Les Unions du même sexe dans l'Europe antique et médiévale*, Paris 1996.

² F. Leroy-Forgeot, *Histoire juridique de l'homosexualité en Europe*, Paris 1997.

³ C. Spencer, *Histoire de l'homosexualité. De l'antiquité à nos jours*, Paris 1998.

⁴ E. Cantarella, *Secondo natura: la bisessualità nel mondo antico*, Roma 1988.

⁵ D. Dalla, *Ubi Venus mutatur: omosessualità e diritto nel mondo romano*, Milano 1987.

⁶ *Gay life and culture: a world history*, by R. Aldrich, London 2006.

⁷ *Genesis*, XIX.

⁸ *Giudici*, XIX-XX.

della Chiesa, ma anche nella legislazione civile romano-cristiana e medievale a fondamento primo delle draconiane sanzioni penali comminate per reprimerla –, la *sodomia perfecta* trovava la sua condanna formale tra le prescrizioni del Levitico, con la sanzione della pena capitale per i colpevoli: «Cum masculo non commiscearis coitu femineo quia abominatio est»⁹, e ancora: «Qui dormierit cum masculo coitu femineo, uterque operatus est nefas, morte moriantur: sit sanguis eorum super eos»¹⁰. E in conformità a quella che era stata l'originaria punizione celeste, la pena capitale adottata dalla legislazione ebraica rimase quella del rogo.

Sotto l'influenza della tradizione ebraica e soprattutto con quel disgusto profondo per ogni forma di piacere carnale che dominò il pensiero e la dottrina cristiana dei primi secoli, la Chiesa considerò con autentico orrore il vizio della sodomia. Non mancarono ad esempio di toccare il tema le tonanti parole di S. Paolo, per il quale l'omosessualità, escludendo qualsiasi possibilità di trasmettere la vita, altro non è che un uso perverso della sessualità umana, contraria ad una primaria finalità della natura e come tale da riprovare sul piano morale e condannare in sede giuridica¹¹.

I Padri della Chiesa, a loro volta, a fronte di cristiani da poco convertiti dai disinvolti costumi pagani che erano giunti persino ad istituzionalizzarle, furono non meno risoluti nel condannare le pratiche omosessuali. S. Agostino, specialmente, che, forte della sua giovanile esperienza libertina, restò il tecnico per eccellenza dei peccati carnali, ammoniva energicamente che «flagitia quae sunt contra naturam, ubique ac semper repudianda ac punienda sunt, quia Sodomitarum fecerunt», aggiungendo addirittura «quod a tanta immunditia Angeli fugiunt ac demones etiam oculos caludunt»¹².

La prima vera prescrizione canonica in tema di *incontinentia contra naturam* si ebbe però soltanto nel famoso concilio di Ancyra del 314 che, nel canone 16, affrontava *ex professo* il problema e le relative sanzioni per i colpevoli, sia pure, come è stato autorevolmente messo in evidenza¹³, non tanto per esigenze di condanna, quanto per emendare il reo e non privarlo della *salus eterna animae*.

Ne fu influenzato anche il legislatore civile. Nel *Codex Theodosianus* era proibita qualsiasi attività omosessuale sotto pena di morte al rogo, anche se, nell'ottica dell'epoca, la ragione della sanzione non era tanto quella di proteggere i costumi, quanto piuttosto l'ordine costituito dall'ira celeste e salvaguardarlo così da catastrofi simili a quella di Sodoma: «Ubi sexus perdit locum – sanciva l'imperatore Costanzo –, ubi scelus est id quod non proficit scire, ubi Venus imitatur in alteram formam, ubi Amor quaeritur nec videtur, jubemus insurgere leges, armari jura gladio ultore, ut exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri sunt rei»¹⁴.

La riforma giustiniana, dal canto suo, estendeva alla sodomia la medesima pena capitale della decapitazione con spada¹⁵ già sancita per l'adulterio, facendola risalire, quasi a conferirle una maggiore autorità, all'augusta *lex Julia, De adulteriis coercendis* (Inst. 9.18.4).

⁹ Levitico, XVIII, 22.

¹⁰ *Ibidem*, XX, 13.

¹¹ *Epistolae Romanis*, I, cap. I, v. 26-27, cap. VI, v. 19.

¹² Agostino da Ippona, *Confessiones*, l. III, cap. VIII, riportato anche in *Decretum Gratiani*, C. 32, q. 7, c. 11-14.

¹³ A. d'Avack, *Omosessualità (dir. canonico)*, in *E.D.*, XXX, Milano 1980, p. 93.

¹⁴ *Cod. Theod.* 9.7.3. In una successiva costituzione di Teodosio, Valentiniano e Arcadio del 390 si comminava addirittura la pena pubblica del rogo per coloro «quibus flagitii usus est, virile corpus muliebriter constitutum alieni sexus damnare patientia» (*Cod. Theod.* 9.7.6).

¹⁵ C. 9.9.30.

Proprio in Giustiniano, tuttavia, sotto l'evidente influenza della *charitas Ecclesiae*, si riscontra una certa clemenza nell'applicazione del *rigor iuris*: in due successive *Novellae Constitutiones*, la 77 e la 141, l'imperatore, infatti, dopo essersi diffuso a spiegare, con la tipica inclinazione teologico-moralista sua propria, come tale «diabolica atque illicita luxuria» avesse sempre provocato la «justa Dei ira et vindicta», ammoniva quanti si fossero abbandonati a siffatta «impia et nefaria actio, quae ne a brutis quidem animalibus invenitur commissa», affinché non solo si astenessero per l'avvenire da simili aberrazioni, «sed etiam meritam poenitentiam agant et Deo se submittant et beatissimo Patriarcae morbum denuntient et sanationis rationem accipiant», ed imponeva l'intervento del magistrato solo contro coloro che, nonostante il monito solenne, rifiutassero di sottoporsi alle penitenze canoniche, perseverando nelle pratiche aberranti. Il che lasciava chiaramente intendere come al sodomita anche confessò si consentisse, in caso di emenda, di sfuggire al *rigor iuris* e di sottrarsi alla pena capitale per via di indulto imperiale.

La tendenziale intransigenza della normativa giustiniana ebbe notevole influenza sulla legislazione secolare ed ecclesiastica successiva. Già infatti nel Concilio di Toledo del 693 l'atteggiamento della Chiesa si rivelò di una rigidità molto maggiore e le pene comminate assai più dure e gravose: alla stregua del terzo canone, infatti, il chierico colpevole veniva «privatus de proprii honoris gradus» e colpito «a damnatione perpetui exilii», il laico «ab omni christianorum caterva alienus» e, una volta «verberis correptus ac turpiter decalvatus», condannato all'esilio perpetuo. Un'eccezionale severità, come messo a più riprese bene in luce da Chamocho nel suo volume, propria ed esclusiva della sola Spagna, in relazione alla peculiare diffusione locale di tali pratiche, così come lamentato dal Concilio medesimo¹⁶.

Leggi non meno severe e duramente repressive di tali condotte si rinvengono emanate da tutte le autorità civili, dal primo medioevo fino all'età moderna.

Contemplata e repressa dalla *Lex Visigotorum* (lib. III, tit. V, cap. 5 e 7)¹⁷, dagli *Jura Danica* (lib. VI, cap. 13, par. 1) e dai Capitolari Franchi in nome della *salus reipublicae*, onde evitare «ut pro talibus peccatis et nos simul cum regno cadamus, gloriaque totius regni pereat» (Add. IV, c.21), nell'Italia dei comuni sarà la legislazione statutaria – da Milano a Bologna, da Roma a Ferrara, da Firenze a Trieste, Belluno e così via – a preoccuparsi di rendere la sodomia oggetto di solenni condanne e di penalità durissime, al fine di porre un argine alla percepita crescente e dilagante corruzione dei costumi morali. Generalmente era la stessa pena capitale ad essere applicata, sulla scorta della legislazione romana, e, tra la pena pubblica del rogo sancita dal diritto teodosiano e la *poena gladii* comminata da Giustiniano, fu la prima ad essere generalmente prediletta, come ricordava anche l'alessandrino Giulio Claro nel suo *Liber Quintus sententiarum*, che sul punto concludeva come «ita in facto pluries vidi observari»¹⁸. Il reato era di azione pubblica, perseguibile ad

¹⁶ M.A. Chamocho Cantudo, *Sodomia. El crimen y pecado contra natura o historia de una intolerancia*, Madrid, 2012, p. 232.

¹⁷ Il legislatore visigotico, infatti, quando si accorse che la resistenza delle autorità ecclesiastiche ad intervenire sull'argomento si era troppo prolungata nel tempo, chiese loro di adottare misure idonee ad estirpare l'«oscenum crimen illud de concubitoribus masculorum [...] quorum horrenda actio et honestatae vitae gratiam maculat et iram caelitus superni vindicis provocat» (*Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio prima, Legum Nationum Germanicarum, Tomus primus, Leges Visigothorum*, Hannover e Lipsia 1902, p. 163).

¹⁸ Iulius Clarus Alexandrinus, *Volumen, alias Liber Quintus. In quo omnium Criminum materia sub receptis sententiis copiosissime tractatur*, Venetiis 1585, § *Sodomia*. Sull'opera dell'insigne criminalista cinquecentesco si veda G.P. Massetto, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in *Saggi di storia del diritto penale lombardo (sec. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 205-208.

istanza di *quisque de populo*, e l'imputato, passibile di tortura, in caso di condanna incorreva nelle sanzioni accessorie della confisca dei beni, della perdita della capacità di testare e di ricevere per testamento, dell'inabilità all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio, infame *ipso iure* ed esposto alla possibilità di essere ucciso impunemente da chiunque¹⁹. Una legislazione draconiana, dunque, ispirata da uno spettacolare senso del macabro – specie in Toscana ove si costituirono persino magistrature speciali dotate dei più ampi poteri sia nell'investigazione della colpa che nell'irrogazione della pena –, nonostante la quale, tuttavia, specie dopo la peste del 1348 l'omosessualità andò sempre più diffondendosi, come attestano tutti gli storici e i cronisti del tempo²⁰.

Analogamente avvenne in terra di Spagna con la legislazione dei regni medievali, cui Chamocho dedica il secondo corposo capitolo della sua opera, con particolare riguardo alla rigorosa azione repressiva – a giudizio dell'Autore senza confronti nell'intero contesto europeo – messa in atto nel regno di Castiglia dai re cattolici Isabella e Ferdinando nel 1497 e da Filippo II nel 1598, diretta da una lato ad un forte inasprimento della risposta punitiva e dall'altro ad una facilitazione nell'assunzione dei mezzi di prova per i casi di sodomia presunta. Una legislazione che l'Autore mette efficacemente a confronto con quella degli altri regni iberici (Aragona, Valencia e Catalogna), come pure con quella dei principati germanici, dei comuni italiani e del regno di Francia, opera di governi a giudizio dei quali la sodomia minacciava di distruggere le fondamenta su cui si sosteneva l'ordine costituito (matrimonio, famiglia, procreazione), ispirati per di più dal timore di incorrere nello stesso destino toccato alle città bibliche, come ripetuto fino all'ossessione in tutti i testi normativi tardo medievali e d'antico regime.

Ma tornando al diritto canonico, se nelle grandi collezioni dei secc. XI e XII la punizione di questo crimine *atrocissimum* e *mixti fori* rimase sostanzialmente inalterata, dal Decreto di Burcardo di Worms a quello di Ivo di Chartres che, senza alcun apporto innovativo, si limitavano a riportare fedelmente i passi di S. Agostino e i canoni del Concilio di Ancyra²¹, sarà il canone 11 del Concilio lateranense del 1179 a segnare una svolta decisiva, con l'emanazione di una norma universale destinata più tardi ad essere inserita nelle Decretali di Gregorio IX: «Quicumque autem illa incontinentia quae contra naturam est [...] deprehensi fuerint laborare, si clerici fuerint, deliciantur a clero, et ad agenda poenitentiam in monasterio detrudantur; si laici excommunicationi subdantur et a coetu fidelium fiant penitus alieni»²². Insomma, riduzione allo stato laicale con conseguente perdita di tutti i diritti clericali e detenzione a vita in un monastero per gli ecclesiastici; scomunica maggiore per i laici, cui si aggiungevano le sanzioni accessorie dell'*infamia iuris*, dell'*irregularitas ex delicto*, dell'incapacità civile e processuale e, per i coniugati, della separazione per colpa. Solo dopo il Concilio di Trento, in quel complessivo irrigidimento della disciplina ecclesiastica tipico dell'età della controriforma, anche a fronte del dilagare delle pratiche sodomitiche all'interno del clero, le sole sanzioni canoniche, pur con tutta la loro gravità, non apparvero più adeguate e sufficienti a fronteggiare il fenomeno. Interprete della svolta fu papa Pio V che, in due successive costituzioni, la *Cum primum* del 1566 e la *Horrendum illud scelus* del 1568, a dispetto del

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Si consulti in proposito il suggestivo studio di R. Canosa, *Storia di una grande paura. La sodomia a Firenze e a Venezia nel Quattrocento*, Milano 1991.

²¹ Cfr. A. d'Avack, *Omosessualità*, cit., p. 93.

²² X 4.31.4.

privilegium fori, non esitò a ricorrere all'ausilio del braccio secolare²³, fissando un assetto che rimase sostanzialmente inalterato fino al XIX secolo; a quel punto sia la graduale abolizione del braccio secolare, sia la crescente mitigazione delle rigide e draconiane sanzioni laiche comminate per il *crimen sodomiae* diedero il colpo di grazia all'efficacia delle costituzioni papali, riducendo l'apparato repressivo della Chiesa alle sole pene spirituali.

Tre opere canonistiche sono fatte oggetto di speciale attenzione nel complesso lavoro di Chamocho. Innanzitutto il *Liber gomorrhianus* di Pier Damiani, indirizzato al papa Leone IX intorno alla metà dell'anno 1000, nel quale il santo eremita chiedeva apertamente sanzioni ecclesiastiche più dure contro i chierici colpevoli del «vitium contra naturam» (una definizione che, a metà del Duecento, troverà la sua espressione più completa e la definitiva sistemazione teorica negli scritti di Tommaso d'Aquino²⁴), definito «velut cancer» in grado di portare con sé la morte del corpo, la distruzione dell'anima, la corruzione della carne, l'estinzione del lume della ragione, la cacciata dello Spirito Santo e l'ingresso del demonio seminatore di lussuria, e via continuando per svariate pagine su questo tono apocalittico²⁵. Una critica severa veniva formulata anche nei confronti delle pene canoniche previste nei Penitenziali del tempo – giudicate troppo blande e del tutto inadeguate a fronte di comportamenti di tale gravità –, e altresì nei confronti della pratica diffusa di rivelare il peccato, in sede di confessione, ai medesimi chierici coi quali era stato commesso, di modo che la notizia del reato non venisse divulgata e gli stessi colpevoli ne rimanessero giudici esclusivi. Il trattatello si concludeva pertanto con un esplicito invito al pontefice a muoversi sulla strada di una maggiore severità.

Viene poi in considerazione un opuscolo inedito e anonimo della fine del XV secolo, intitolato *Ad peccatorem sodomitam ut cognoscat quam ceteris criminibus crimen sodomiticum sit detestabilius*, che Chamocho identifica come la prima trattazione monografica in materia di sodomia, collocandola in contesto italiano e attribuendola al *milieu* pontificio, vista la familiarità che l'*Anonimus* dimostra di avere con la legislazione ecclesiastica e la dottrina giuridica sia civile che canonica, analizzate e messe a confronto secondo i rigorosi canoni del metodo dialettico aristotelico-tomistico²⁶.

Altro rilevante testo su cui l'Autore sofferma la sua attenzione è l'opera dedicata alla persecuzione della sodomia femminile dal francescano Ludovico Maria Sinistrari d'Ameno (1622-1701), *De Sodomía Tractatus in quo exponitur doctrina nova de Sodomia faeminarum a Tribadismo distincta*, in cui, con estremo gusto del dettaglio, veniva sviscerata la questione dubbia e complessa della natura morale e giuridica del rapporto intercedente «inter foeminas se invicem commiscentes in vase antico», in cui mancava, per ovvie ragioni anatomiche, l'elemento dell'*immissio veretri*, senza il quale non si poteva propriamente parlare di *concupitus contra naturam*, indispensabile alla configurazione del reato in oggetto. La questione non mancò di appassionare la dottrina, specie tra Cinque e

²³ *Bullarium romanum novissimum*, II, Romae 1638, pp.135-136 e p. 202. Un ulteriore inasprimento di siffatte sanzioni venne dai papi Gregorio XIII per il Portogallo e da Urbano VIII per la Spagna, che assegnarono ai rispettivi Tribunali dell'Inquisizione, decisamente più severi ed intransigenti dei tribunali ecclesiastici ordinari, la competenza esclusiva a giudicare i casi di sodomia rinvenuti nei loro territori, in considerazione della loro particolare diffusione.

²⁴ S. Tommaso d'Aquino, *Opera omnia*, tomo II, Parma 1853, pp. 117 e ss., e tomo III, pp. 520-521.

²⁵ P. Damiani, *Liber gomorrhianus, ad Leonem IX Rom. Pon.*, in *Patrologiae Cursus completus*, a cura di J.P. Migne, *series secunda*, t. CXLV, coll. 161 e ss.

²⁶ M.Á. Chamocho – R. Manchón, «Le crime de Sodomie dans l'Opuscule latin Ad Peccatorem Sodomitan», in *Droit et Mœurs. Implication et influence des mœurs sur le droit*. Actes des Journées internationales de la Société d'histoire du Droit, Jaén 2011, pp. 295-316.

Seicento, e la soluzione – stupefacente – che finì per prevalere, sposata dallo stesso canonista di Ameno, fu quella di accertare, attraverso confessione o *inspectio corporis*, se la donna «*nymphium magnum haberet in vulva, ut plures habent; idest corunculam quamdam excrescentem aliquando, adeo ut erigatur ad modum virgae*»²⁷, circoscrivendo a siffatta aberrante sola ipotesi l'integrazione della sodomia vera e propria.

Ma era un'epoca che stava ormai volgendo al suo termine. Di lì a non molto i *philosophes* dell'età dei *lumières*, a partire da Montesquieu, Voltaire, Beccaria e dallo spagnolo Lardizábal, si faranno paladini, anche su questo terreno, del dogma della libertà individuale e della laicità del diritto penale, così da veicolare le moderne codificazioni europee in direzione della progressiva depenalizzazione delle condotte in questione, a cominciare dal rivoluzionario Code pénal del 1791.

Non verrà invece meno, resistendo ancora molto a lungo nel sentire comune, la stigmatizzazione sociale e la macchia dell'ignominia. Ma questa è altra (triste) storia.

²⁷ L.M. Sinistrari d'Ameno, *De Sodomía Tractatus in quo exponitur doctrina nova de Sodomia faeminarum a Tribadismo distincta*, ed. Paris 1912, § 6-10, 14-19.